

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con ricorso e successivi motivi aggiunti, notificati alla Regione Campania rispettivamente il 02/12/16 e l' 1/2/17, Rispoli Carlo, Colarieti Marina, Citera Paolo, Consolazio Maria Laura, Imparato Maria, Dell'Isola Beatrice, Parente Paola, Grande Corrado, Marzocchella Angelo, Di Lascio Alba, Panariello Rosanna, Amore Danila, Palma Rosaria, Gaudino Antimo, Speranza Fernanda, Grimaldi Agostino, Alvino Alfredo, Balletta Elisabetta, Lauritano Elena, Tuccillo Bernardino, Laiso Monica, Iossa Rosa, Pezzella Anna Maria, Mandato Graziella, Migliaccio Lucia, Letizia Modesto, Colosimo Salvatore, Bove Almerina, Lasco Maria, Carbone Anna, Maria Talarico Guido, Schiano di Colella Lavinia Maria Luigia, Monti Tiziana, Tagliatela Tiziana, Luongo Maria Filomena, Saturno Rosaria, Addivinola Erminia, Cioffi Michele, Acierno Angela, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, Alessandro Biamonte e Pasquale D'Angiolillo, hanno adito il TAR della Campania per l'annullamento, previa sospensione, quanto al ricorso introduttivo, della deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 5/10/2016, pubblicata sul BURC n. 66 del 10/10/16, relativa alla modifica dell'art. 30 del Regolamento regionale n. 12/2011, concernente le indennità speciali attribuite agli avvocati con qualifica di funzionario dell'Avvocatura regionale, ed il conseguente annullamento della delibera di Giunta n. 196 del 14/4/2015; quanto ai motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 14/12/2016, recante la soppressione del comma 2 dell'art. 30, del Regolamento regionale n. 12/2011, avente ad oggetto l'ordinamento amministrativo della Giunta regionale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

- che il TAR Campania, Sez. III, con sentenza n. 2866/17, pubblicata il 30/05/17, ha accolto per quanto di ragione il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati.

VISTA

- la nota prot. n. 0528008 dell' 01/08/17 con la quale la Direzione Generale per le Risorse Umane U.O.D. 03 rappresenta l'opportunità di impugnare la citata sentenza;

RITENUTO:

- quindi, di appellare innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 2866/17, pubblicata il 30/05/17, resa dal TAR Campania, Sez. III;

VISTI:

- gli artt. 51 e 66 dello Statuto Regionale;

Su proposta del Dirigente

DECRETA

- per le ragioni in premessa specificate, di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. III, n. 2866/17, pubblicata il 30/05/17, emessa nel giudizio promosso da Rispoli Carlo ed altri c/ Regione Campania;

- di dare ampio mandato al Prof. Avv. Francesco Santoni del Libero Foro, difensore della Regione Campania in analoghi giudizi proposti dagli avvocati interni dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;

- di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per le Risorse Umane e all'U.O.D. Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata-Elaborazione di proposte di CCDI –Elaborazione e definizione criteri di assegnazione degli istituti della Regione Campania.

- Avv. Maria d'Elia-

m.c.